

Delibera nr. 6/2025

RICORSO DI APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. CALLERONES AVVERSO SQUALIFICA ATLETI

La società Asd Callerones ha inoltrato ricorso di appello avverso la squalifica per 3 giornate inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato Csi Subalpino agli atleti Armao Davide e Napoli Simone (gara Atletico Immacolata Lingotto – Callerones del campionato di Eccellenza A di calcio a 11).

Sono state verificate le modalità di reclamo e appurato che sono state rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.

Con il comunicato nr. 12 del 18/12/2025 il Giudice Sportivo del Comitato Subalpino squalificava gli atleti suddetti per "*vie di fatto nei confronti di tesserati*". La ricorrente contesta la congruità del provvedimento e ritiene sussista una "*necessità di ricalibrazione*" dello stesso, adducendo il comportamento dei propri atleti a reazione ad un "*grave comportamento antisportivo*" di un avversario. A sostegno delle sue tesi presenta copie di provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo di altro Comitato C.S.I. e la dichiarazione di uno spettatore, a suo dire neutrale.

Questa Commissione osserva:

- che nel proprio operare debba considerare quanto scritto dall'arbitro come fonte privilegiata di prova, a meno che non siano portati alla sua attenzione fatti che dimostrino l'accaduto in maniera diversa, cosa che in questo caso non è avvenuto, non potendo essere considerati tali semplici dichiarazioni di sconosciuti;
- che consultando il "Massimario delle sanzioni" contenuto in Sport in Regola (pagg. 177-184) si evidenzia come il fatto contestato ai due atleti ("*Vie di fatto nei confronti di tesserati*") avrebbe dovuto essere punito con 4 giornate di squalifica, mentre il Giudice Sportivo ha ritenuto di applicare il gradino inferiore di 3 giornate di squalifica, previsto per "*Vie di fatto (o tentate vie di fatto) attenuate da provocazione, verso tesserati o spettatori*" ritenendo sussistente l'attenuante della provocazione, pur non esplicitandolo nel testo del provvedimento;
- che il suddetto "Massimario delle sanzioni" contenuto in Sport in Regola è l'unica base giuridica su cui i Giudici Sportivi C.S.I. possono basarsi e che quindi la citazione di provvedimenti assunti da Giudici Sportivi di altri Comitati è inconferente.

Per questi motivi

DELIBERA

- di respingere il ricorso della società A.s.d. Callerones confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo del Comitato Subalpino;
- di incamerare la tassa reclamo per effetto del suo mancato accoglimento.

data 21 dicembre 2025

la Commissione Regionale Giudicante
Vincenzo Porrazzo, Presidente
Claudio Bono, componente
Marco Bianchi, componente